

Repertorio n. 112.482

Raccolta n. 25.511

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **dicembre**
20 dicembre 2018

alle ore dodici, in Bacoli (NA), alla via Cuma n.174.

Innanzi a me Dott. **FILIPPO IMPROTA**, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' PRESENTE

- **Geronazzo Renzo**, nato a Valdobbiadene (TV) il 22 luglio 1938 (C.F. GRN RNZ 38L22 L565B) e domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società per azioni con socio unico:

- "**FLEGREA LAVORO S.P.A.**", con sede legale e domicilio fiscale in Bacoli (NA) alla via lungolago n. 4, capitale sociale **euro 140.519,00 (centoquarantamilacinquecentodiciannove virgola zero)**, versato per euro **134.384,69 (centotrentaquattromilatrecentottantaquattro virgola sessantanove)**, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Napoli al numero **NA-655053**, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli **07748590630**.

Il costituito, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara a me Notaio che è qui riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Società suddetta per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) - modifica del vigente statuto sociale e suo adeguamento alle disposizioni del D.lgs 175/2016;

2) - varie ed eventuali;

e mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento dell'assemblea.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, lo stesso signor **Geronazzo Renzo**, nella sua qualità di amministratore unico, il quale constata e fa constatare:

- che all'odierna assemblea è presente, quale socio unico portatore dell'intero capitale sociale di **euro 140.519,00 (centoquarantamilacinquecentodiciannove virgola zero)**, il "**COMUNE DI BACOLI**", con sede in Bacoli (NA) alla via lungolago n.4, codice fiscale **80100100637**, titolare di numero **26.000 (ventiseimila)** azioni ordinarie di nominali euro **5,4046 (cinque virgola quattromilaquarantasei)** cadauna, pari al **100% (cento per cento)** del capitale sociale, in persona del signor **Tarricone Francesco**, nato a Napoli il 1° gennaio 1957, nella sua qualità di commissario straordinario per la gestione di det-

to comune, giusta delibera del commissario straordinario **n.133 del 19 dicembre 2018**, adottata con i poteri del consiglio comunale, che in copia conforme all'originale si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso costituito **Geronazzo Renzo**, quale amministratore unico;

- che è altresì presente il **collegio sindacale** nelle persone dei signori:

- **Carannante Federico**, nato a Napoli (NA) il 9 agosto 1979, quale presidente;

- **Di Martino Palma Lucia**, nata a Bacoli (NA) il 15 aprile 1962, quale sindaco effettivo;

- **Telese Antonio**, nato a Napoli (NA) il 19 novembre 1961, quale sindaco effettivo;

- che l'Assemblea è, pertanto, da ritenersi validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Lo stesso presidente dichiara aperta la seduta e, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, fa presente che è necessario adeguare il vigente statuto della società alle disposizioni del D.lgs 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed è altresì opportuno introdurre nello stesso statuto alcune modifiche di carattere funzionale.

A tal fine il presidente dà lettura in assemblea del testo integrale dello statuto, predisposto dalla società, d'intesa con l'unico azionista della stessa.

Il presidente invita, pertanto, l'assemblea a discutere e deliberare al riguardo.

L'ASSEMBLEA

- ascoltata l'esposizione del presidente;

- condivise ampiamente le considerazioni dallo stesso esposte;

- atteso che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione;

- acquisito il parere favorevole del collegio sindacale;

- e ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA:

a) - di modificare lo statuto della società secondo la proposta dianzi illustrata dal presidente;

b) - di allegare al presente verbale, sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura fattane a me notaio, il testo integrale dello statuto, come innanzi modificato e allegato alla citata deliberazione del commissario straordinario n.133 del 19 dicembre 2018.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo di intervenire sul secondo punto all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore tredici e minuti venti.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

Di che richiesto, ho redatto io Notaio il presente verbale, scritto parte da me a mano e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su due fogli per pagine intere quattro e fin qui della quinta.

Datane da me lettura al costituito, egli, a mia interpellanza, lo ha approvato dichiarandolo conforme al vero e alle operazioni svolte.

Viene firmato qui in calce ed a margine del foglio intermedio dal costituito e da me Notaio, unitamente all'allegato statuto, come per legge.

Firmato:

Renzo Geronazzo

Filippo Improta notaio (impronta del sigillo)

All. A

COPIA

25511
Pasc. n. _____



CITTA' DI BACOLI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

AREAI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 133 del 19/12/2018

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "Flegrea Lavoro s.p.a." ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N.175/2016

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 13.45 è presente nella Casa Comunale il Vice Prefetto, dott. Francesco Tarricone, nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Bacoli a seguito, dello scioglimento del Consiglio Comunale con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2018.

Assiste il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio Area esprime ,ai sensi dell'art.49 comma 1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

Bacoli, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime ,ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacoli, li

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Commissario Straordinario con l'apposizione a tergo della firma del Commissario Straordinario e del Segretario Generale .

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Bacoli partecipa per l'intero al capitale della società Flegrea Lavoro spa ;
- con deliberazione di G.C. n.100 del 08.04.2014 è stato incaricato il professionista, notaio dott. Filippo Improta, per predisporre l'adeguamento dello Statuto della società alla normativa vigente;

Preso atto

-che l'incarico di cui al punto precedente non ha avuto seguito e, conseguentemente, lo statuto della Flegrea Lavoro spa è ancora da adeguare;

Considerata :

- la necessità di apportare le modifiche allo Statuto della suddetta società partecipata ai sensi del D.Lgs,n.175/2016;
- la necessità di adeguare lo statuto anche ai fini di cui all'art. 192 comma 1 del D.LGS. 50/2016;.

Acquisita

-la proposta di modifica dello Statuto dell'AU della Flegrea Lavoro spa trasmessa con nota del 12.12.2018 prot. n. 30604, ai fini di adeguarlo alle disposizioni di cui al D.lgs. n.175/2016;

Dato atto

-che le modifiche statutarie proposte costituiscono prevalentemente mera ottemperanza e conformazione dello Statuto al d.lgs. n. 175/2016 ;

Ritenuto

- di apportare al vigente statuto della "Flegrea Lavoro spa" le modifiche necessarie per l'adeguamento normativo richiesto ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, così come evidenziate nell'allegato Statuto a cui si rinvia (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto

altresì necessario dare indirizzo alla società di verificare ed attuare ogni altro adempimento di competenza previsto dal citato d.lgs. n. 175/2016;

Preso atto

che sulla presente proposta non è richiesto, in quanto non necessario, il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

PROPONE

- 1) fare proprio quanto detto in premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) approvare l'adeguamento dello Statuto di "Flegrea Lavoro spa" alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come da Allegato A;
- 3) approvare le modifiche statutarie di cui all'allegato, nonché effettuare quant'altro necessario in attuazione al presente provvedimento, attraverso l'assemblea straordinaria della società per rendere lo statuto coerente alla legge ed alla volontà espressa con il presente provvedimento;



4) dare indirizzo alla società di verificare ed attuare ogni altro adempimento di competenza previsto dal citato d.lgs. n. 175/2016;

5) dare mandato al Responsabile del Settore competente a compiere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

6) di autorizzare il Commissario Straordinario o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci di "Flegrea Lavoro spa." per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente deliberato, nonché ad effettuare quant'altro necessario in attuazione al presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsivoglia potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso, compreso quello di verificare ed autorizzare l'apporto di eventuali modifiche non sostanziali necessarie per rendere lo statuto coerente alla legge ed alla volontà espressa con il presente provvedimento ;

7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

f.to Il Segretario Generale
dr. Amedeo Rocco



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: **"ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "Flegrea Lavoro s.p.a." ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N.175/2016"**;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso a norma dell' art.49 del D. lgs. 18.08.00, n. 267;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1) Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto : **"ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "Flegrea Lavoro s.p.a." ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N.175/2016"** che qui si intende integralmente riportata;

2) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Allegato "A" alla raccolta n.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

ART.1

Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni a esclusiva partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art. 22 lett. e) della L.142/90 e della L.95/95 denominata "FLEGREA LAVORO S.p.A.".



ART.2

Sede e durata

2.1 La società ha sede legale in Bacoli ed ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrecenta, con possibilità di proroga espressa.

2.2 L'assemblea potrà modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato al comma precedente, o in un momento precedente ad essa. In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo. I soci potranno recedere – se la durata verrà ad essere a tempo indeterminato – decorso 180 (centottanta) giorni dalla data in cui la durata sarà portata a tale determinazione.

2.3 L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune di Bacoli è di esclusiva competenza

dell'amministratore unico, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Bacoli.

2.4 L'amministratore unico della società può altresì istituire nuove sedi secondarie, purché nell'ambito del territorio nazionale.

TITOLO II

Oggetto -- Capitale Sociale -- Azioni

ART.3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto l'attività di:

Gestione, in conformità alla legislazione vigente, del servizio pubblico di mobilità, la gestione delle aree di parcheggio, con particolare riguardo alle seguenti attività descritte in via esemplificativa e non tassativa: controllo della sosta e gestione dei parcheggi di scambio. La società potrà, inoltre, svolgere attività di gestione dei servizi ulteriori nell'ambito della mobilità urbana del Comune di Bacoli, quali, in via esemplificativa, la gestione del servizio di navetta, la gestione del servizio di trasporto via mare e la gestione del servizio di scuola bus.

~~I servizi di parcheggio da svolgersi su aree pubbliche comunali sono affidati direttamente dal Comune alla Società con atto contestuale alla concessione delle aree~~

~~che avrà durata pari alla durata della società indicata nel precedente articolo 2, attività~~

~~tutte che verranno alla stessa affidate direttamente dal Comune di Bacoli~~

~~Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di giardini e verde pubblico per~~

~~committenti pubblici e privati.~~

~~Progettazione, realizzazione, gestione di un canile comunale.~~

Gestione degli accessi a pagamento dei veicoli nel territorio.

Manutenzione e pulizia di spiagge ed aree demaniali in generale.

Manutenzione e gestione di impianti sportivi ed aree attrezzate per il tempo libero.

Gestione di siti archeologici e museali.

Progettazione, costruzione e gestione per la raccolta, lo stoccaggio, lo smaltimento, il riciclo e la trasformazione di rifiuti solidi urbani e non, gestione di termovalorizzatori e svolgimento di tutte le attività dirette al risanamento ambientale ed ecologico.

Progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione di energia elettrica e costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.

Gestione di parcheggi pubblici e privati, aree di sosta, attività di logistica costruzione e gestione di autosili e interporti.

Esercizio e gestione di trasporti, terrestri e marini, pubblici e privati, complementari alle attività di parcheggio e di logistica.

Esercizio di tutte le attività correlate e complementari al conseguimento delle sopraindicate attività.

3.2 La società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e le operazioni ed attività connesse e strumentali al suo raggiungimento.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, trattandosi di una società in regime di in house providing, sottoposto al controllo analogo da parte dell'ente locale socio, la Società opera attraverso forme di gestione diretta, pertanto oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati



alla stessa dall'Ente pubblico socio o Enti pubblici interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, se permette di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.4 I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Amministrazione Comunale di Bacoli sono regolati da apposite convenzioni di affidamento del servizio con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico finanziario approvato nelle delibere di costituzione facente corpo con il presente atto.

3.5 E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

ART. 4

Capitale Sociale ed Azioni

4.1 Il capitale sociale è di Euro 140.519,00 (centoquarantamila cinquecentodiciannove virgola zero) suddiviso in ventiseimila (26.000)azioni del valore nominale di Euro cinque virgola quattromilaquarantasei (Euro 5,4046) cadauna.

4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.

4.3 Le azioni sono nominative.

4.4 Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

4.5 La qualità di azionista comporta piena adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto.

4.6 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

4.7 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

4.8 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia ed in considerazione della natura pubblica della Società. Gli aumenti di capitale possono avvenire anche con conferimenti diversi da quelli effettuati in denaro.

TITOLO III

Organi Societari, di amministrazione e di controllo

ART. 5

Assemblee

5.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata determina dell'amministratore unico.

5.2 L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante avviso di convocazione che deve contenere gli elementi prescritti dall'art 2366 c.c. e dev'essere pubblicato, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel sito della Società e del Comune di Bacoli.

5.3 Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione deve essere inviato per PEC o lettera raccomandata ai Soci, ai Sindaci ed al Revisore.

5.4 In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5.5 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi l'amministratore segnala nella relazione prevista dall'art 2428 c.c. o, alternativamente, in nota integrativa le ragioni della dilazione.

L'Assemblea sarà convocata, altresì, in tutti i casi in cui l'amministratore unico lo ritenga opportuno.

5.6 Tenuto conto della natura di società in house, l'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e ancora, oltre ai casi previsti dallo Statuto, anche nei seguenti casi:

- d) sugli indirizzi e sulla programmazione riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività pubbliche gestite dalla Società mediante la formula "in house provinding";
- e) sulla nomina e sul compenso dell'organo di Amministrazione;
- f) in ogni caso, in tutte le ipotesi riguardanti obiettivi strategici della Società e/o decisioni significative che non siano conformi alle linee guida ed alle previsioni contenute nel piano industriale/bilanci preventivi.

ART. 6

Costituzione dell'Assemblea

6.1 L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto

dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

6.2 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del capitale presente.

6.3 L'Assemblea Straordinaria delibera su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.



ART. 7

Presidenza dell'Assemblea

7.1 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da persona designata a maggioranza dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, a meno che il verbale non sia, ovvero debba essere, redatto da un Notaio.

ART. 8

Intervento in Assemblea

8.1 L'intervento in Assemblea è regolato dall'art 2370 c.c.

8.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

8.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in assemblea.

ART. 9

Amministratore unico

9.1 La società è amministratore da un amministratore unico.

9.2 L'amministratore unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.



9.3 Non possono essere nominati amministratori della società il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri dell'amministrazione Comunale di Bacoli in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Inoltre non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013. L'assunzione della carica di amministratore è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma-1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

9.4 Gli emolumenti spettanti all'amministratore unico sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso spese a piè di lista sostenute in relazione della carica, nei limiti previsti dal piano tecnico-economico e finanziario.

9.5 La scelta dell'amministratore unico deve tener conto della competenza tecnica o amministrativa, delle esperienze professionali maturate o per funzioni ricoperte presso

enti o aziende, pubblici o privati del candidato proposto all'assemblea.

9.6 L'amministratore unico non può essere dipendente di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ART.10

10.1 L'amministratore unico viene nominato dall'assemblea dei soci.

10.2 Il compenso per la carica è stabilito dall'assemblea dei soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

10.3 Spettano inoltre all'Amministratore Unico i rimborsi delle spese sostenute per ragione del suo ufficio dietro presentazione di apposita nota spese e documentazione giustificativa.

ART.11

Poteri dell'amministratore unico

11.1 L'amministratore è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Tuttavia per l'alienazione degli immobili sociali, per la costituzione di ipoteche sui detti immobili, nonché per l'assunzione di obbligazioni cambiarie, mediante

l'emissione di pagherò cambiari, l'accettazione di tratte e la prestazione di avalli,

l'Amministratore dovrà essere previamente autorizzato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con apposita deliberazione. All'Assemblea ordinaria compete altresì la

deliberazione che, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447 bis c.c.,

destina un patrimonio ad uno specifico affare.

Spetta all'amministratore la facoltà di nominare direttori nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

ART.12

Rappresentanza della società

12.1 All'amministratore spetta con firma libera la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 13

Collegio Sindacale

13.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

13.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

13.3 Non possono essere nominati Sindaci della società i consiglieri del Comune di Bacoli in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Inoltre non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

L'assunzione della carica di sindaco è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

13.4 Due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed un supplente sono nominati dall'Amministrazione Comunale di Bacoli ai sensi degli art. 2449 e 2450 c.c.



Il primo collegio sindacale è nominato con l'atto costitutivo.

13.5 L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante, nei limiti delle previsioni del piano tecnico economico finanziario.

ART. 14

Controllo contabile

14.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore unico o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina spetta all'assemblea dei soci che procede alla stessa su proposta motivata del collegio sindacale, conferendo l'incarico per una durata che non può eccedere tre esercizi in conformità alle previsioni di legge.

Si applica al riguardo il Codice Civile e la disciplina speciale prevista dalla Legge.

TITOLO IV

Controllo Analogo

ART. 15

Istituzione e Competenze

15.1 E' istituito, presso il comune, apposito servizio di controllo composto dal Segretario Generale, dal Responsabile del Settore Ragioneria - Finanze e dal Responsabile del Settore di riferimento.

15.2 Il servizio di controllo deve svolgere le seguenti attività:

- a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti a controllo preventivo e strategico, nonché quello contestuale e posteriore, relazionando all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;

b) la verifica dell'esatta rispondenza da parte della società agli atti di indirizzo comunali, segnalando eventuali scostamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione comunale.

c) Si precisa che il BP annuale sintetizza l'indirizzo dell'Amministrazione e rappresenta il documento di riferimento e di conformità della gestione per l'Amministratore Unico. Eventuali scostamenti significativi devono essere segnalati tempestivamente al Servizio di controllo per le appropriate azioni correttive.

ART. 16

Documentazione

16.1 La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune la seguente documentazione almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio di previsione
2. relazione previsionale e programmatica
3. organigramma e piano annuale delle assunzioni
4. programmi
5. piani finanziari ed industriali
6. modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni,

acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzione e aumenti di capitale. Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.

ART. 17

Funzionamento

17.1 Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune con cadenza quadrimestrale, una relazione economica analitica, una relazione sui flussi di liquidità, una relazione di attuazione degli obiettivi programmati.

17.2 Gli atti inerenti la gestione adottati dagli organi di gestione della società comportanti disposizione di somme superiori per l'acquisto di beni e servizi e fino ad euro 40.000,00 (quarantamila) al netto di I.V.A. per l'acquisto di beni e servizi per l'affidamento di lavori, debbono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi per la presa d'atto da parte dell'apposito servizio di controllo. Nel caso di richiesta di chiarimenti con invito al riesame l'efficacia degli atti di gestione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva. In caso di necessità ed urgenza, possono essere adottate adeguate azioni idonee a non creare interruzioni del servizio.

17.3 Fermo restando gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora nel corso del quadrimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto non previsti nelle relazioni suddette, che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente il Comune, relazionando su di essi. Il Comune, anche nel caso di cui sopra, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.

TITOLO V

Bilancio ed utili

ART.18

Bilancio

18.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

19.3 I bilanci annuali della società "FLEGREA LAVORO S.p.A" dovranno essere certificati da primaria e indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'amministratore unico.

18.4 La Società è obbligata a fornirsi di un piano di programma (o piano industriale) contenente le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire nel triennio, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea, per ogni ambito in cui opera la Società.

18.5 Il piano industriale è da intendersi quale strumento di programmazione e di controllo della gestione in attuazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo riservata ai soci pubblici.

ART. 19

Utili

19.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento di riserva legale ex art. 2430 c.c.;
- b) la rimanenza-accantonata in un apposito fondo di riserva.

TITOLO VI

Scioglimento, liquidazione e disposizioni generali

ART. 20

Scioglimento e liquidazione

20.1 In caso di scioglimento e liquidazione si applicheranno le norme del codice civile.

20.2 Fermo restando la natura e il ruolo della Società nello svolgimento di attività di interesse generale e nei casi previsti dalla legge, in caso di scioglimento della Società sarà l'Assemblea a stabilire le modalità della liquidazione la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 21

Recesso

21.1 Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, oppure che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la Società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci ai sensi presente statuto.

21.2 E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.

21.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. ovvero PEC che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

21.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

21.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

21.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

21.7 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ART. 22

Disposizioni generali

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme previste in materia dalla legge vigente, dalla normativa speciale che disciplina i singoli servizi esercitati dalla società, nonché dalla disciplina in tema di società partecipate.

Repertorio n.

Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno

del mese di **dicembre**

dicembre 2018

alle ore

in Bacoli (NA), alla via Cuma n.174.

Innanzi a me Dott. **FILIPPO IMPROTA**, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' PRESENTE

- **Geronazzo Renzo**, nato a Valdobbiadene (TV) il 22 luglio 1938 (C.F. GRN RNZ 38L22 L565B) e domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni con socio unico:

- "**FLEGREA LAVORO S.P.A.**", con sede legale e domicilio fiscale in Bacoli (NA)

alla via lungolago n. 4, capitale sociale euro **140.519,00**

(centoquarantamilacinquecentodiciannove virgola zero), versato per euro

134.384,69 (centotrentaquattromilatrecentottantaquattro virgola sessantanove),

iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Napoli al numero NA-655053,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
07748590630.

Il costituito, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,
dichiara a me Notaio che è qui riunita l'assemblea dei soci della Società suddetta per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) - modifica dello statuto sociale;

2) - varie ed eventuali;

e mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento dell'assemblea.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, lo stesso
signor **Geronazzo Renzo**, nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione, il quale constata e fa constatare:

che all'odierna assemblea è presente, quale socio unico titolare dell'intero capitale
sociale di euro **140.519,00 (centoquarantamila cinquecentodiciannove virgola
zero)**, il "**COMUNE DI BACOLI**"; con sede in Bacoli (NA) alla via lungolago n.4,
codice fiscale **80100100637**, titolare di numero **26.000 (ventiseimila)** azioni ordinarie
di nominali euro **5,4046 (cinque virgola quattromilaquarantasei)** ciascuna, pari al
100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del signor

nella sua qualità di assessore alle società partecipate, giusta delibera della giunta comunale n.

del 2018, che in copia conforme all'originale si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso costituito **Geronazzo Renzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione**, nonché in persona del signor:

????- **Illiano Vincenzo**, nato a Bacoli (NA) il 7 novembre 1944, quale consigliere;

- che è altresì presente il collegio sindacale nelle persone dei signori:

????- **Carannante Federico**, nato a Napoli (NA) il 9 agosto 1979, quale presidente;

????- **Di Martino Palma Lucia**, nata a Bacoli (NA) il 15 aprile 1962, quale sindaco effettivo;

????- **Telese Antonio**, nato a Napoli (NA) il 19 novembre 1961, quale sindaco effettivo;

- che l'Assemblea è, pertanto, da ritenersi validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione.

Lo stesso presidente dichiara aperta la seduta e, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno fa presente che le mutate esigenze della società e le



prospettive di sviluppo della stessa rendono opportuno la modifica dello statuto sociale.

Il presidente invita, pertanto, l'assemblea a discutere e deliberare al riguardo.

L'ASSEMBLEA

- ascoltata l'esposizione del presidente;
- condivise ampiamente le varie considerazioni esposte;
- atteso che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione;
- acquisito il parere favorevole del collegio sindacale;
- e ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

con voto espresso per alzata di mano,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA:

a) - di modificare lo statuto sociale

b) - di allegare al presente verbale il testo integrale dello statuto, recante le modifiche

innanzi approvate, che, previa dispensa dalla lettura fattane a me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo di intervenire sul terzo punto all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

Di che richiesto, ho redatto io Notaio il presente verbale, scritto parte da me a mano e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su due fogli per pagine intere cinque e fin qui della sesta.

Datane da me lettura al costituito, egli, a mia interpellanza, lo ha approvato dichiarandolo conforme al vero e alle operazioni svolte.

Viene firmato qui in calce ed a margine del foglio intermedio dal costituito e da me Notaio, unitamente all'allegato statuto, come per legge.





IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott. Amedeo Rocco	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to dott. Francesco Tarricone
---	--

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 25 e da allegati n. =

Bacoli, li 20.12.2018

~~Il Segretario Generale
dott. Amedeo Rocco~~


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli il giorno 19.12.2018 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L'addetto alla pubblicazione
f.to Maria Giovanna Di Meo

Il Resp.le dell'Area 1
f.to Samuele Guardascione

per **Il Segretario Generale**
dott. Amedeo Rocco
f.to Samuele Guardascione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

Bacoli, Il Segretario Generale

Allegato "B" alla raccolta n. 25.511

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ART.1

Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni a esclusiva partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art. 22 lett. e) della L.142/90 e della L.95/95 denominata "FLEGREA LAVORO S.p.A."

ART.2

Sede e durata

2.1 La società ha sede legale in Bacoli ed ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrenta, con possibilità di proroga espressa.

2.2 L'assemblea potrà modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato al comma precedente, o in un momento precedente ad essa. In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo. I soci potranno recedere - se la durata verrà ad essere a tempo indeterminato - decorso 180 (centottanta) giorni dalla data in cui la durata sarà portata a tale determinazione.

2.3 L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune di Bacoli è di esclusiva competenza dell'amministratore unico, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Bacoli.

2.4 L'amministratore unico della società può altresì istituire nuove sedi secondarie, purché nell'ambito del territorio nazionale.

TITOLO II

Oggetto - Capitale Sociale - Azioni

ART.3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto l'attività di:

Gestione, in conformità alla legislazione vigente, del servizio pubblico di mobilità, la gestione delle aree di parcheggio, con particolare riguardo alle seguenti attività descritte in via esemplificativa e non tassativa: controllo della sosta e gestione dei parcheggi di scambio. La società potrà, inoltre, svolgere attività di gestione dei servizi ulteriori nell'ambito della mobilità urbana del Comune di Bacoli, quali, in via esemplificativa, la gestione del servizio di navetta, la gestione del servizio di trasporto via mare e la gestione del servizio di scuola bus.

I servizi di parcheggio da svolgersi su aree pubbliche comunali sono

affidati direttamente dal Comune alla Società con atto contestuale alla concessione delle aree che avrà durata pari alla durata della società indicata nel precedente articolo 2, attività tutte che verranno alla stessa affidate direttamente dal Comune di Bacoli

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di giardini e verde pubblico per committenti pubblici e privati.

Progettazione, realizzazione, gestione di un canile comunale.

Gestione degli accessi a pagamento dei veicoli nel territorio.

Manutenzione e pulizia di spiagge ed aree demaniali in generale.

Manutenzione e gestione di impianti sportivi ed aree attrezzate per il tempo libero.

Gestione di siti archeologici e museali.

Progettazione, costruzione e gestione per la raccolta, lo stoccaggio, lo smaltimento, il riciclo e la trasformazione di rifiuti solidi urbani e non, gestione di termovalorizzatori e svolgimento di tutte le attività dirette al risanamento ambientale ed ecologico.

Progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione di energia elettrica e costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.

Gestione di parcheggi pubblici e privati, aree di sosta, attività di logistica costruzione e gestione di autosili e interporti.

Esercizio e gestione di trasporti, terrestri e marini, pubblici e privati, complementari alle attività di parcheggio e di logistica.

Esercizio di tutte le attività correlate e complementari al conseguimento delle sopraindicate attività.

3.2 La società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e le operazioni ed attività connesse e strumentali al suo raggiungimento.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, trattandosi di una società in regime di in house providing, sottoposto al controllo analogo da parte dell'ente locale socio, la Società opera attraverso forme di gestione diretta, pertanto oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio o Enti pubblici interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, se permette di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.4 I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Amministrazione Comunale di Bacoli sono regolati da apposite convenzioni di affidamento del servizio con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico finanziario approvato nelle delibere di costituzione facente corpo con il presente atto.

3.5 E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

ART. 4

Capitale Sociale ed Azioni

4.1 Il capitale sociale è di Euro 140.519,00 (centoquarantamila cinquecentodiciannove virgola zero) suddiviso in ventiseimila (26.000)azioni del valore nominale di Euro cinque virgola quattromilaquarantasei (Euro 5,4046) cadauna.

4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.

4.3 Le azioni sono nominative.

4.4 Ogni azione da diritto ad un voto in Assemblea.

4.5 La qualità di azionista comporta piena adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto.

4.6Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

4.7 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

4.8 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia ed in considerazione della natura pubblica della Società. Gli aumenti di capitale possono avvenire anche con conferimenti diversi da quelli effettuati in denaro.

TITOLO III

Organi Societari, di amministrazione e di controllo

ART. 5

Assemblee

5.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata determina dell'amministratore unico.

5.2 L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante avviso di convocazione che deve contenere gli elementi prescritti dall'art 2366 c.c. e dev'essere pubblicato, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel sito della Società e del Comune di Bacoli.

5.3 Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione deve essere inviato per PEC o lettera raccomandata ai Soci, ai Sindaci ed al Revisore.

5.4 In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato.

5.5 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi l'amministratore segnala nella relazione prevista dall'art 2428 c.c. o, alternativamente, in nota integrativa le ragioni della dilazione. L'Assemblea sarà convocata, altresì, in tutti i casi in cui l'amministratore unico lo ritenga opportuno.

5.6 Tenuto conto della natura di società in house, l'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e ancora, oltre ai casi previsti dallo Statuto, anche nei seguenti casi:

d) sugli indirizzi e sulla programmazione riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività pubbliche gestite dalla Società mediante la formula "in house provinding";

e) sulla nomina e sul compenso dell'organo di Amministrazione;

f) in ogni caso, in tutte le ipotesi riguardanti obiettivi strategici della Società e/o decisioni significative che non siano conformi alle linee guida ed alle previsioni contenute nel piano industriale/bilanci preventivi.

ART. 6

Costituzione dell'Assemblea

6.1 L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

6.2 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del capitale presente.

6.3 L'Assemblea Straordinaria delibera su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 7

Presidenza dell'Assemblea

7.1 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da persona designata a maggioranza dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, a meno che il verbale non

sia, ovvero debba essere, redatto da un Notaio.

ART. 8

Intervento in Assemblea

8.1 L'intervento in Assemblea è regolato dall'art 2370 c.c.

8.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

8.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in assemblea.

ART. 9

Amministratore unico

9.1 La società è amministratore da un amministratore unico.

9.2 L'amministratore unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

9.3 Non possono essere nominati amministratori della società il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri dell'amministrazione Comunale di Bacoli in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Inoltre non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013. L'assunzione della carica di amministratore è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

9.4 Gli emolumenti spettanti all'amministratore unico sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso spese a piè di lista sostenute in relazione della carica, nei limiti previsti dal piano tecnico economico e finanziario.

9.5 La scelta dell'amministratore unico deve tener conto della competenza tecnica o amministrativa, delle esperienze professionali maturate o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici o privati del candidato proposto all'assemblea.

9.6 L'amministratore unico non può essere dipendente di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ART.10

10.1 L'amministratore unico viene nominato dall'assemblea dei soci.

10.2 Il compenso per la carica è stabilito dall'assemblea dei soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

10.3 Spettano inoltre all'Amministratore Unico i rimborsi delle spese sostenute per ragione del suo ufficio dietro presentazione di apposi-

ta nota spese e documentazione giustificativa.

ART.11

Poteri dell'amministratore unico

11.1 L'amministratore è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Tuttavia per l'alienazione degli immobili sociali, per la costituzione di ipoteche sui detti immobili, nonché per l'assunzione di obbligazioni cambiarie, mediante l'emissione di pagherò cambiari, l'accettazione di tratte e la prestazione di avalli, l'Amministratore dovrà essere previamente autorizzato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con apposita deliberazione. All'Assemblea ordinaria compete altresì la deliberazione che, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447 bis c.c., destina un patrimonio ad uno specifico affare.

Spetta all'amministratore la facoltà di nominare direttori nonché procuratori "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti.

ART.12

Rappresentanza della società

12.1 All'amministratore spetta con firma libera la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 13

Collegio Sindacale

13.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

13.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

13.3 Non possono essere nominati Sindaci della società i consiglieri del Comune di Bacoli in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Inoltre non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché coloro che si trovano in una della cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

L'assunzione della carica di sindaco è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

13.4 Due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed un supplente sono nominati dall'Amministrazione Comunale di Bacoli ai sensi degli art. 2449 e 2450 c.c..

Il primo collegio sindacale è nominato con l'atto costitutivo.

13.5 L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante, nei limiti delle previsioni del piano tecnico economico finanziario.

ART. 14

Controllo contabile

14.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore unico o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina spetta all'assemblea dei soci che procede alla stessa su proposta motivata del collegio sindacale, conferendo l'incarico per una durata che non può eccedere tre esercizi in conformità alle previsioni di legge.

Si applica al riguardo il Codice Civile e la disciplina speciale prevista dalla Legge.

TITOLO IV Controllo Analogo

ART. 15

Istituzione e Competenze

15.1 E' istituito, presso il comune, apposito servizio di controllo composto dal Segretario Generale, dal Responsabile del Settore Ragioneria - Finanze e dal Responsabile del Settore di riferimento.

15.2 Il servizio di controllo deve svolgere le seguenti attività:

- a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti a controllo preventivo e strategico, nonché quello contestuale e posteriore, relazionando all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;
- b) la verifica dell'esatta rispondenza da parte della società agli atti di indirizzo comunali, segnalando eventuali scostamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione comunale.
- c) Si precisa che il BP annuale sintetizza l'indirizzo dell'Amministrazione e rappresenta il documento di riferimento e di conformità della gestione per l'Amministratore Unico. Eventuali scostamenti significativi devono essere segnalati tempestivamente al Servizio di controllo per le appropriate azioni correttive.

ART. 16

Documentazione

16.1 La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune la seguente documentazione almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio di previsione
2. relazione previsionale e programmatica
3. organigramma e piano annuale delle assunzioni
4. programmi

5. piani finanziari ed industriali

6. modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzione e aumenti di capitale. Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.

ART. 17

Funzionamento

17.1 Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune con cadenza quadrimestrale, una relazione economica analitica, una relazione sui flussi di liquidità, una relazione di attuazione degli obiettivi programmati.

17.2 Gli atti inerenti la gestione adottati dagli organi di gestione della società comportanti disposizione di somme superiori per l'acquisto di beni e servizi e fino ad euro 40.000,00 (quarantamila) al netto di I.V.A. per l'acquisto di beni e servizi per l'affidamento di lavori, debbono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi per la presa d'atto da parte dell'apposito servizio di controllo. Nel caso di richiesta di chiarimenti con invito al riesame l'efficacia degli atti di gestione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva. In caso di necessità ed urgenza, possono essere adottate adeguate azioni idonee a non creare interruzioni del servizio.

17.3 Fermo restando gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora nel corso del quadrimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto non previsti nelle relazioni suddette, che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente il Comune, relazionando su di essi. Il Comune, anche nel caso di cui sopra, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.

TITOLO V

Bilancio ed utili

ART.18

Bilancio

18.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

19.3 I bilanci annuali della società "FLEGREA LAVORO S.p.A" dovranno essere certificati da primaria e indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'amministratore unico.

18.4 La Società è obbligata a fornirsi di un piano di programma (o piano industriale) contenente le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire nel triennio, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea, per ogni ambito in cui opera la Società.

18.5 Il piano industriale è da intendersi quale strumento di programmazione e di controllo della gestione in attuazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo riservata ai soci pubblici.

ART. 19

Utili

19.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento di riserva legale ex art. 2430 c.c.;
- b) la rimanenza-accantonata in un apposito fondo di riserva.

TITOLO VI

Scioglimento, liquidazione e disposizioni generali

ART. 20

Scioglimento e liquidazione

20.1 In caso di scioglimento e liquidazione si applicheranno le norme del codice civile.

20.2 Fermo restando la natura e il ruolo della Società nello svolgimento di attività di interesse generale e nei casi previsti dalla legge, in caso di scioglimento della Società sarà l'Assemblea a stabilire le modalità della liquidazione la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 21

Recesso

21.1 Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, oppure che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la Società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci ai sensi presente statuto.

21.2 E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma

dell'art. 2437 c.c.

21.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. ovvero PEC che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

21.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

21.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

21.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

21.7 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ART. 22

Disposizioni generali

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme previste in materia dalla legge vigente, dalla normativa speciale che disciplina i singoli servizi esercitati dalla società, nonché dalla disciplina in tema di società partecipate.

Firmato:

Renzo Geronazzo

Filippo Improta notaio (impronta del sigillo)

Registrato a Napoli il 28/12/2018 al n.16940/1T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.